

LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI: IL CONTRIBUTO DEGLI ARCHITETTI

PREMESSE

Con la legge 78/2022, il Governo è stato delegato a varare il nuovo codice dei contratti entro sei mesi dalla sua pubblicazione e quindi entro il prossimo 20 dicembre. La stessa legge 78 ha introdotto alcuni principi che sono nettamente divergenti dalle politiche alimentate, nel corso degli ultimi anni, dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Per fare un esempio eclatante, rispetto ai contenuti della precedente legge delega 11/2016, nel testo della legge 78, è scomparso ogni riferimento sulla necessità di rilanciare la centralità del progetto nell'esecuzione delle opere pubbliche, promuovendo i concorsi di progettazione, che costituiscono uno strumento eccellente per valorizzare il talento dei professionisti e per promuovere dunque architettura di qualità.


Contestualmente, la nuova "legge delega" rilancia l'appalto integrato, procedura stantia che relega il progetto di architettura ad un ruolo assolutamente marginale in seno al processo di esecuzione delle opere pubbliche, penalizzando così l'autonomia intellettuale del progettista e conseguentemente la qualità delle sue prestazioni professionali.

Come se ciò non bastasse, la legge 78 ripropone alle stazioni appaltanti l'opzione di acquisire, previa semplice motivazione, progetti a titolo gratuito, mortificando la dignità degli architetti e, più in generale, dei liberi professionisti, che credevano di avere archiviato casi imbarazzanti, come quello che, nel 2016, ha consentito al Comune di Catanzaro di affidare, ad un libero professionista, l'incarico di un Piano Regolatore, a fronte del compenso simbolico di "un euro".

Tutto ciò, da un lato, viola i principi comunitari di "trasparenza, pubblicità e libera concorrenza" e, dall'altro, non garantisce la "qualità del progetto", inficiando peraltro i tanti risultati raggiunti dalle professioni tecniche nell'ambito di norme che, negli ultimi anni, hanno introdotto il principio dell'equo compenso e l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara, facendo riferimento al cosiddetto "decreto parametri" (vedi art. 24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

A questo si aggiunge la notevole confusione alimentata da continue modifiche al quadro normativo dei lavori pubblici, finalizzate peraltro a semplificare esclusivamente gli appalti, sottovalutando altre fasi dei lavori che, in realtà, incidono molto più pesantemente nel processo di esecuzione delle opere pubbliche.

Proprio in merito ai tempi di esecuzione, l'Agenda per la Coesione territoriale, nel rapporto 2021 sul recovery plan, ha evidenziato come, nella realizzazione delle opere pubbliche, la fase della progettazione sia quella che presenta più criticità. I dati suddetti denunciano infatti che la costruzione di un'opera pubblica, di dimensione strategica media, viene realizzata in circa 10 anni (9 anni e 10 mesi) e che, in media, il 38% del tempo di attuazione è richiesto per la progettazione, il 10% per la fase di aggiudicazione dei lavori e il 52% per l'esecuzione delle opere.



Alla luce dei dati suddetti, suscita stupore il fatto che il governo abbia varato, nel corso degli ultimi due anni, una serie di decreti legge (regolarmente convertiti in legge dal parlamento) che puntano a semplificare esclusivamente la fase degli affidamenti, che incide solo il 10% sui tempi di realizzazione dei lavori pubblici, trascurando fasi importanti come quelle della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, che incidono sui tempi per una percentuale complessiva pari al 90% (38+52).

In questo contesto di grande confusione, gli Ordini sottoscrittori del presente documento intendono offrire il loro contributo affinché il CNAPPC possa far sentire autorevolmente la voce degli architetti nel confronto con il governo, per garantire una riforma del codice dei contratti in grado di superare le criticità dell'attuale quadro normativo (parte prima) e contestualmente salvaguardare le tante conquiste - in tema di centralità del progetto, concorsi di progettazione, apertura del mercato, calcolo dei corrispettivi ed equo compenso - raggiunte dal nostro Consiglio Nazionale, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, durante la stesura del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii (parte seconda).

Il documento comprende anche una breve parte terza, con la quale vengono individuati i più urgenti provvedimenti da varare a supporto del nuovo codice dei contratti.

PARTE PRIMA

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE CON IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Al fine di promuovere una riforma organica del codice dei contratti, puntando sui principi enunciati in premessa, si propongono i seguenti suggerimenti, volti a garantire:

- l'introduzione di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria;
- il rilancio della centralità del progetto e la contestuale promozione del concorso di progettazione a due gradi;
- l'apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai professionisti di talento;
- la semplificazione organica dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche.

Ovviamente, non essendo disponibile la bozza del nuovo testo del codice dei contratti, i suggerimenti che seguono fanno riferimento agli articoli del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ferma restando la più ampia disponibilità degli Ordini che sottoscrivono il presente documento a formulare l'articolato degli emendamenti non appena sarà acquisito, dal CNAPPC, la bozza del testo del nuovo codice dei contratti.

1) DISCIPLINA SPECIALE PER I S.A.I.

La riforma del codice costituisce un'ottima occasione per colmare una grave lacuna dell'attuale quadro normativo di settore: la mancanza di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria. Il codice dei contratti in vigore disciplina infatti servizi delicati, come quelli della progettazione, con le stesse regole prescritte per i servizi ordinari e addirittura per le forniture. Il tutto aggravato da una collocazione poco ordinata degli articoli, che sono dislocati in titoli e capi diversi, anche se trattano temi comuni.

Per fare un esempio, in materia di affidamenti, i servizi di architettura e ingegneria ed i concorsi di progettazione sono disciplinati (per citare solo le procedure più ricorrenti) dalla parte seconda del codice ed in particolare: dall'art. 36 comma 2 (Titolo I), dagli articoli 60,61,63 (Titolo III- Capo II) e dagli articoli 152-153-154-155-156-157 (Titolo VI Capo IV). Ciò finisce per alimentare una notevole confusione, sia per la dislocazione caotica di articoli che riguardano lo stesso tema, che per il fatto che gli stessi articoli (tranne quelli di cui al Titolo VI, Capo IV) disciplinano indistintamente i servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi ordinari, ivi comprese le forniture.

Nella consapevolezza che ciò costituisce un grande limite del quadro normativo vigente, si propone l'inserimento, nel nuovo codice dei contratti, di una disciplina speciale per i concorsi e per i servizi di architettura e ingegneria, che tratti la materia in modo organico.

2) CENTRALITA' DEL PROGETTO

a) Rilanciare il concorso di progettazione, puntando alla procedura a due gradi:

La centralità del progetto costituisce un elemento fondamentale delle politiche adottate dal Consiglio Nazionale negli ultimi anni. La riforma del codice dei contratti costituisce un'occasione importante per rilanciare il concorso di progettazione come una procedura ordinaria (non in subordine alla progettazione interna alle stazioni appaltanti, come stabilisce il testo dell'art.23 comma 2 del codice in vigore) e per perfezionare le regole introdotte dal Capo IV, richiamato nel paragrafo precedente, al fine di promuovere con più incisività il concorso di progettazione a due gradi, quale migliore strumento per garantire la qualità del progetto e per valorizzare la professionalità ed il talento dei concorrenti. La disciplina in vigore prevede il ricorso alle procedure del concorso di progettazione a due gradi solo nei casi prescritti dall'art. 154 comma 4 (in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità), mentre la procedura principale è individuata, sempre dall'art.154, nel concorso ad unico grado; procedura che, negli ultimi anni, ha dimostrato una serie di limiti, in quanto coinvolge un numero eccessivo di concorrenti nella redazione di elaborati molto impegnativi (vicini al livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica). Tutto ciò, da un lato, carica di un lavoro eccessivo i concorrenti e le commissioni giudicatrici e, dall'altro, non garantisce la qualità delle prestazioni professionali. Di contro, il concorso a due gradi, prevede una prima parte in cui i concorrenti sono chiamati a rappresentare solo l'idea progettuale ed una seconda parte in cui i concorrenti ammessi sono chiamati a sviluppare il progetto, a fronte della certezza di accedere al montepremi. Ciò determina le migliori condizioni per valorizzare il talento dei concorrenti e per acquisire una rosa di progetti di alta qualità, il migliore dei quali sarà successivamente sviluppato dal vincitore sino al livello esecutivo. Molto spesso sul concorso a due gradi pesa il pregiudizio sui tempi lunghi per giungere alla proclamazione del vincitore, dimenticando che, al contrario, con tale procedura, il committente, sulla base del miglior progetto selezionato tra quelli che hanno superato il primo grado, può raggiungere la progettazione esecutiva in tempi brevissimi. Infatti, attraverso i dispositivi innescati dall'art. 152 comma 5, i successivi livelli della progettazione possono essere direttamente affidati al vincitore, attraverso una semplice procedura ai sensi dell'art.63 del codice in vigore, evitando così nuove gare formali per l'acquisizione del progetto definitivo ed esecutivo.

Ciò di fatto dimostra che le stazioni appaltanti che ricorrono a questa procedura, in grado di garantire la qualità del progetto, raggiungono contestualmente l'obiettivo di ridurre i tempi per mandare in appalto i lavori.

Infine, vista la confusione determinata, sul tema delle commissioni giudicatrici, dalla sovrapposizione di norme di rango primario (art.155 del codice in vigore) e secondario (pareri e bandi tipo ANAC), appare necessario un perfezionamento del testo attuale del codice, in

modo da chiarire in modo inequivocabile che le giurie dei concorsi devono essere nominate a monte della procedura concorsuale, per evitare che l'eventuale incompatibilità dei giurati con i concorrenti venga rilevato solo dopo che è stato espresso il giudizio dalla stessa giuria, rischiando di invalidare l'intera procedura; ciò in quanto i concorsi sono coperti dall'anonimato dei concorrenti, la cui identità è nota solo dopo la stesura della graduatoria dei progetti premiati.

Ciò premesso, si propone la modifica dei contenuti dei seguenti articoli:

- Art.23 del codice in vigore, al fine di stabilire, in modo chiaro, che *“Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono al concorso di progettazione”* (non subordinando tale scelta alla progettazione interna, come sancito dal testo attualmente in vigore).

A supporto del sopra riportato art.23 comma 2, il regolamento di cui al successivo paragrafo 4, lettera e) potrebbe riportare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie dei lavori per i quali le stazioni appaltanti devono prioritariamente ricorrere al concorso.

- Art.154 del codice in vigore, al fine di puntare al concorso di progettazione a due gradi, quale procedura principale, consentendo il concorso ad un grado solo in casi estremamente semplici. Si propone inoltre l'eliminazione dei concorsi di progettazione (art. 154 comma 5) e di idee (art. 156 comma 7) articolati in due fasi, in quanto si spingono sino alla progettazione definitiva, che in fase concorsuale è estremamente pesante, sovrapponendosi con i più efficaci concorsi di progettazione a due gradi ed alimentando quindi una serie di dubbi ed incertezze.
- Art.155 del codice in vigore, aggiungendo: *“Le commissioni giudicatrici di cui al presente articolo sono nominate in fase di pubblicazione del bando”*.

b) Ridimensionare la procedura dell'appalto integrato:

L'appalto integrato, quale procedura ordinaria, ha già dimostrato i propri limiti, alimentando una serie di contenziosi e soprattutto relegando il progetto ad un ruolo marginale nell'esecuzione delle opere pubbliche. Si ritiene che tale procedura debba essere ammessa solo nei casi in cui i lavori riguardano, in misura prevalente, processi tecnologici, che impongono un confronto tra il progettista e l'operatore economico esecutore, nella fase della progettazione esecutiva

In merito al tema, si propone:

il ripristino, con modifiche, dei contenuti dell'art. 59 del codice in vigore (il cui comma 1, quarto periodo è attualmente sospeso per effetto dell'art. 8 comma 5 della L.120/2020), in modo da sancire che: *l'appalto integrato è consentito esclusivamente nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo, quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.* .

E' altresì importante che il nuovo codice stabilisca chiaramente che, negli appalti integrati, i corrispettivi spettanti ai progettisti DEVONO (e non possono) essere riconosciuti e liquidati direttamente dalla stazione appaltante.

3) APERTURA DEL MERCATO

Al fine di aprire il mercato alle strutture professionali medio-piccole, proseguendo lungo il percorso già tracciato con il codice in vigore (vedi parte seconda), si propone la modifica dei contenuti dei seguenti articoli del codice in vigore:

- a) Art.83 comma 1 lettera b): requisiti economico-finanziari. L'articolo dovrebbe essere modificato in modo da individuare la copertura assicurativa, quale requisito primario per dimostrare la capacità economica e finanziaria degli operatori economici (con l'auspicio che tale articolo sia trattato in seno alla disciplina speciale per SAI);
- b) Art.83 comma 1 lettera c): requisiti di capacità tecniche e professionali - Considerato che taluni provvedimenti di rango secondario, come le linee guida n°1 dell'ANAC, legano la dimostrazione dei requisiti di "capacità tecniche e professionali" ad intervalli temporali limitati, al fine di aprire il mercato anche agli operatori economici che, seppure in grado di garantire prestazioni professionali di qualità, non hanno avuto la fortuna di lavorare nel corso degli ultimi anni, si propone un articolo (a corredo dei contenuti di cui all'art.83) che consenta ai concorrenti, in gare per l'affidamento di SAI, di dimostrare tali requisiti senza alcun limite temporale, purché venga dimostrata un'adeguata e recente attività di formazione ed aggiornamento professionale sul tema oggetto della gara.
- c) Art. 93 comma 10: Cauzione: l'articolo potrebbe essere perfezionato, estendendo il divieto di cauzione provvisoria, oggi valido solo per i servizi di progettazione, anche alla direzione lavori.

4) SEMPLIFICAZIONE

I continui interventi legislativi per semplificare esclusivamente le fasi di affidamento, come evidenziato in premessa, non sono assolutamente risolutivi, in quanto l'allungamento dei tempi è da attribuire anche e soprattutto alle fasi della programmazione, della progettazione, della verifica e validazione dei progetti, dell'esecuzione e del collaudo dei lavori.

Al fine di promuovere la semplificazione organica dell'intero processo di esecuzione dei lavori, si propongono le seguenti modifiche al testo del codice in vigore.

- a) **PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE:** modifiche all'art. 21 finalizzate a stabilire che, per la programmazione annuale di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie, sia sufficiente uno studio di fattibilità semplificato con una stima parametrica dei lavori, in sostituzione del ben più complesso progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- b) **PROGETTAZIONE:** perfezionamento dell'art.23, al fine di stabilire, con chiarezza, che la progettazione definitiva può essere accorpata a quella esecutiva, con acquisizione dei pareri di rito sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, purché la progettazione esecutiva contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione ed i corrispettivi del progettista, che devono ricomprendere le aliquote previste dal "decreto parametri" per le prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso.
- c) **VERIFICA PROGETTI E COLLAUDO LAVORI:** modifiche agli articoli 26 e 102, finalizzate a stabilire che, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria:
 - o la **verifica dei progetti** possa più semplicemente rientrare tra le competenze del RUP, che potrà avvalersi della collaborazione di una qualificata figura di "Supporto al RUP", riducendo i tempi per la validazione del progetto;
 - o il **collaudo tecnico-amministrativo** possa essere sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, redatto dallo stesso direttore dei lavori, in modo che le opere pubbliche possano essere collaudate e rese agibili immediatamente dopo la fine dei lavori.
- d) **ACCELERAZIONE PROCEDURE E RILANCIO ATTIVITA' LIBERI PROFESSIONISTI:** modifiche all'art.24 del testo del codice in vigore, finalizzate a stabilire che le stazioni appaltanti, almeno sino al 31 dicembre 2026, affidino i servizi di progettazione prioritariamente ad operatori economici esterni alla stazione appaltante, con l'obiettivo di rilanciare le attività dei liberi professionisti e di imprimere un'accelerazione alla progettazione dei lavori del PNRR, nella consapevolezza che gli operatori economici, rispetto alla pubblica amministrazione, sono molto più attrezzati per eseguire velocemente la progettazione, ricorrendo più agevolmente a nuove tecnologie digitali, come ad esempio quella del BIM.

e) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il nuovo codice dei contratti dovrebbe puntare su un unico regolamento di attuazione breve e chiaro che possa ricomprendere e sostituire in modo sintetico i numerosi decreti attuativi e le tante linee guida ANAC, che attualmente finiscono per sovrapporsi, alimentando confusione, dubbi ed incertezze, sia nella pubblica amministrazione, che negli operatori economici. Viste le precedenti esperienze sul tema, sarebbe indispensabile stabilire, nel nuovo codice, che tale regolamento dovrà essere redatto dal MIMS, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro un termine perentorio.

5) CENNI SULL'APPALTO DEI LAVORI

Il presente documento non sviluppa i temi connessi all'appalto dei lavori; tuttavia si sottolinea brevemente l'opportunità che il nuovo codice dei contratti superi le criticità delle gare, per l'affidamento di lavori, con il criterio dell'offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), al fine di garantire massima trasparenza e di scongiurare che le "migliorie", proposte dagli Operatori Economici concorrenti, possano snaturare il progetto esecutivo posto a base di gara, creando notevoli difficoltà alla direzione dei lavori.

PARTE SECONDA

ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II. DA SALVAGUARDARE

Con l'obiettivo di scongiurare il rischio che la riforma del codice dei contratti, lanciata dalla "legge delega" 78/2022, possa vanificare una serie di conquiste importanti, raggiunte dal CNAPPC e dalla RPT durante la redazione del codice dei contratti attualmente in vigore (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), si invita il Consiglio Nazionale in carica a vigilare affinché vengano salvaguardati almeno gli articoli sotto riportati, che riguardano tematiche nevralgiche, come i concorsi di progettazione, la centralità del progetto, i corrispettivi dei liberi professionisti e l'apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai professionisti di talento.

1) CONCORSI E CENTRALITÀ DEL PROGETTO

- a) **Il Capo IV della Parte seconda-Titolo VI del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (di seguito: "il codice in vigore") introduce una disciplina speciale per i concorsi di progettazione, con il quale vengono introdotti elementi fortemente innovativi, che promuovono la qualità dell'architettura, come quelli di cui al punto seguente.
- b) **L'art. 152 comma 5** del codice in vigore garantisce il libero accesso ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari. Il sopra richiamato comma 5 stabilisce, infatti, che i requisiti speciali possono essere dimostrati dal vincitore a valle della procedura concorsuale, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione.

La disciplina speciale sui concorsi di cui al Capo IV e soprattutto il prezioso dispositivo introdotto dall'art. 152 comma 5 del codice in vigore sono da salvaguardare in quanto rilanciano la procedura del concorso ed innescano una rivoluzione culturale che, promuovendo la ricerca del progetto di qualità (e non più dei requisiti speciali dei concorrenti), restituisce potere contrattuale ai giovani ed ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di requisiti di cui all'art.83, hanno le capacità ed il talento per produrre prestazioni professionali di qualità.

2) DECRETO PARAMETRI - CERTEZZA PAGAMENTI

- a) **L'art. 24 comma 8 del codice** in vigore sancisce l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto "Decreto Parametri" (attualmente DM 17 giugno 2016), superando le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme come il cosiddetto Decreto Bersani e la legge 27/2012, che, abolendo ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, hanno di fatto alimentato casi, come

quello di Catanzaro (progettazione di un PRG a fronte del compenso di un euro), che hanno a lungo mortificato la professionalità dei liberi professionisti, la qualità delle prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza e della libera concorrenza.

b) L'art. 24 comma 8 bis del codice in vigore ha introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi, spettanti ai liberi professionisti, al finanziamento dell'opera, prescrivendo inoltre che, nella convenzione stipulata tra committente e professionista, vengano stabilite le modalità di pagamento dei corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri.

Il comma 8 bis, ha inoltre ripristinato l'efficacia degli articoli 9 e 10 della vecchia tariffa (L.143/1949), conseguendo la riconquista dei seguenti diritti del professionista:

- Deposito, da parte del committente, delle somme che il professionista ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.
- Acconti, in corso d'opera sino al 90 per cento degli onorari spettanti, allo stesso professionista, per la parte di lavoro professionale già eseguita.
- Saldo dei corrispettivi dovuti entro 60 giorni dalla consegna della fattura; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
- In caso di sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico, diritto all'onorario per il lavoro eseguito, con le maggiorazioni di cui all'art.18 della stessa L.143/1949.

c) L'art. 24 comma 8 ter del codice in vigore ha introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di "forme di sponsorizzazione o di rimborso", in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti.

I soprarichiamati commi 8, 8 bis e 8 ter dell'art. 24 del codice in vigore sono dunque da salvaguardare in quanto superano le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme come il c.d. Decreto Bersani e la Legge 27/2012, consentendo ai liberi professionisti di recuperare "dignità" ed una serie di diritti precedentemente persi.

Sul tema dei corrispettivi si raccomanda infine, al Consiglio Nazionale in carica, di vigilare affinché, con la redazione del nuovo codice, non vengano introdotti dispositivi, già annunciati con la legge delega, finalizzati a reintrodurre, in modo surrettizio, l'opzione in capo alle stazioni appaltanti di affidare incarichi a titolo gratuito o comunque in violazione ai principi introdotti dal sopra richiamato art.24 (commi 8, 8 bis e 8 ter), che costituisce peraltro un'importante conquista raggiunta per la correttezza degli affidamenti, per la qualità delle prestazioni e per la dignità dei professionisti.

3) APERTURA DEL MERCATO DEI LL.PP.

- a) **L'art.83 comma 4 lettera c)** del codice in vigore riduce notevolmente il peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare negli affidamenti di S.A.I. (esempio: il fatturato degli ultimi anni può essere sostituito da un'adeguata polizza di assicurazione). Tale dispositivo, che potrebbe essere ulteriormente perfezionato (vedi parte prima, paragrafo 3), contribuisce notevolmente ad abbattere quelle barriere che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi professionali medio-piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato adeguato.
- b) **L'art.93 comma 10** del codice in vigore ha abolito la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della progettazione, eliminando così l'ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano ad una gara di progettazione. Anche tale dispositivo, potrebbe comunque essere perfezionato, estendendo il suddetto "divieto di cauzione" anche negli affidamenti della direzione dei lavori, come suggerito nella parte prima, paragrafo C).
- c) **L'art.177** del codice in vigore riduce drasticamente gli affidamenti in house: i concessionari devono adesso affidare almeno l'80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi. Ciò di fatto, nel mercato delle grandi opere, apre maggiori spazi per i liberi professionisti.

Gli articoli sopra richiamati alimentano principi importanti per aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole e sono dunque da salvaguardare, perfezionandone preferibilmente il testo, come indicato nella parte prima - paragrafo 3.

PARTE TERZA

ULTERIORI PROVVEDIMENTI A SUPPORTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

1) FONDO CONCORSI E FONDO DI ROTAZIONE

Anche se l'argomento affrontato in questo paragrafo può apparire fuori tema rispetto alla riforma del codice dei contratti, gli Ordini scriventi ritengono che tale riforma debba essere supportata da norme finanziarie che consentano alle amministrazioni di acquisire progetti per fruire nel migliore dei modi, non solo delle risorse straordinarie del PNRR, ma anche di quelle ordinarie, che fanno capo alla programmazione 2021/2027 dei fondi comunitari.

In merito all'argomento, si prende atto che l'art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, ha istituito, in capo al Ministero Economia e Finanze, il "**Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale**", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, al fine di rilanciare gli affidamenti di progettazione a liberi professionisti che operano nelle Città Metropolitane e nei Comuni del Sud con meno di trentamila abitanti (Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne. Tutto ciò costituisce, per i suddetti comuni, un'ottima occasione per acquisire progetti di qualità, attraverso i concorsi di progettazione, utili per accedere alle risorse riconducibili al ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**). In virtù della proroga introdotta dal DL 115/2022, tale fondo potrà essere utilizzato, dai Comuni Beneficiari, entro il prossimo 18 febbraio 2023, anche se la fascia dei Comuni che potranno fruire dello stesso fondo, acquisendo progetti attraverso i concorsi di progettazione, è stata ridotta a quelli con un numero di abitanti superiore a 20.000 ed inferiore a 30.000 abitanti.

Pur ritenendo tale fondo di importanza straordinaria, si rappresenta che lo stesso non verrà successivamente autoalimentato dai ribassi relativi all'affidamento dei lavori, assumendo dunque la dimensione di un fondo "una tantum", che si estinguerà all'utilizzo delle risorse stanziato con il sopra richiamato art. 12 del DL 121/2021.

Al fine di offrire, alle stazioni appaltanti, la possibilità di acquisire progetti, anche dopo la scadenza del prossimo 18 febbraio 2023, gli Ordini sottoscrittori del presente documento chiedono un intervento del CNAPPC, presso le istituzioni competenti, affinché venga costituito un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella legge finanziaria del prossimo autunno, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di alimentare il parco progetti delle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, necessario per potere partecipare ai bandi finanziati con fondi

strutturali europei, stimolando contestualmente le stesse stazioni appaltanti a ricorrere alle procedure del concorso di progettazione a due gradi, che costituisce lo strumento migliore per garantire progetti di qualità e per valorizzare la professionalità dei concorrenti. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara.

Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso un Ministero (ad esempio, il MIMS), preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi.

La norma dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di restituire le somme anticipate entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara nella fase di affidamento dei lavori.

2) AGGIORNAMENTO DECRETO PARAMETRI

Si propone infine l'aggiornamento del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice in vigore (il cosiddetto decreto parametri), al fine di rivedere i corrispettivi che riguardano le prestazioni urbanistiche e di estendere le tabelle, allegate allo stesso decreto, a nuove prestazioni professionali attualmente non chiaramente definite (specifiche prestazioni nel settore ambientale, costi BIM, revisione dei prezzi, ecc.).

CONCLUSIONI

I contributi offerti dagli Ordini sottoscrittori del presente documento sono finalizzati a stimolare il Consiglio Nazionale degli Architetti affinché venga urgentemente avviato un confronto, con le istituzioni competenti, per garantire una riforma del codice dei contratti in grado di superare le criticità dell'attuale quadro normativo e contestualmente salvaguardare le tante conquiste - in tema di centralità del progetto, concorsi di progettazione, apertura del mercato, calcolo dei corrispettivi ed equo compenso - raggiunte dallo stesso Consiglio Nazionale, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, durante la stesura del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii.

Si rappresenta infine la più ampia disponibilità degli Ordini che sottoscrivono il presente documento a concretizzare i suggerimenti riportati nel presente documento, formulando un dettagliato articolato degli emendamenti, non appena sarà acquisito, dal CNAPPC, la bozza del testo del nuovo codice dei contratti.

Documento condiviso, in data 8 settembre 2022, dal Coordinamento Ordini OAPPC del Sud ed approvato, in data 20 ottobre 2022, dalla Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Italia

